



# Ministero dell'economia e delle finanze

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

*Visto* l'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.), concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro;

*Visto* l'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, che individua i concessionari della rete telematica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

*Visto* l'articolo 17, comma 2, lettera b-ter), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni;

*Visto* l'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che regola la richiesta dei nulla osta per l'installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S., per la raccolta di gioco;

*Visto* l'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che introduce il prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

*Visto* l'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 e successivamente modificato dal comma 82 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), di stabilire con appositi provvedimenti le modalità con cui AAMS può concedere su istanza dei soggetti passivi d'imposta la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficoltà;

*Visto* il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza di AAMS;

*Visto* il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete di AAMS per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

*Viste* le convenzioni di concessione tra AAMS ed i concessionari di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e delle funzioni connesse;

## DECRETA

### Articolo 1 Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni, individua le modalità con cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può concedere, su istanza dei soggetti passivi d'imposta, la rateizzazione, totale o parziale, delle somme dovute a titolo di prelievo erariale unico nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficoltà.
2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono:
  - a) **AAMS**, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  - b) **concessionario**, il concessionario della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, titolare dei nulla osta per gli apparecchi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
  - c) **PREU**, il prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
  - d) **versamento/i**, i versamenti previsti dall'articolo 6 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – AAMS del 12 aprile 2007.

### Articolo 2 Rateizzazione delle somme dovute a titolo di PREU

1. Il **concessionario** può richiedere, mediante apposita istanza, la rateizzazione delle somme dovute a titolo di **PREU** nelle ipotesi in cui si trovi in temporanea situazione di difficoltà. Ogni rateizzazione può essere richiesta per un numero massimo di due **versamenti** consecutivi per anno solare di riferimento e per un numero di rate mensili fino ad un massimo di dieci.
2. L'importo di ciascuna rata è maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data di scadenza del **versamento** di cui è stata richiesta la rateizzazione.
3. Le rate mensili dei **versamenti** dilazionati scadono l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese successivo a quello dell'ultimo **versamento** di cui è stata richiesta la rateizzazione.
4. Le rate mensili sono versate dal **concessionario** con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, tramite il Modello F24-Accise.

5. La rateizzazione non può essere richiesta dal **concessionario** finché non sono state integralmente pagate le rate relative alla eventuale precedente rateizzazione concessa da **AAMS**.

6. Il riconoscimento del beneficio della rateizzazione è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria prestata da primari istituti di credito nella forma della garanzia autonoma a prima richiesta che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della medesima garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta di **AAMS**.

### Articolo 3

#### Termini e modalità di presentazione e di autorizzazione della istanza di rateizzazione

1. L'istanza di rateizzazione deve essere presentata alla Direzione per i giochi di **AAMS**, a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di **versamento** delle somme dovute.
2. Nell'istanza di rateizzazione il **concessionario** deve indicare:
  - a) gli elementi obiettivi che dimostrano la sussistenza della temporanea situazione di difficoltà;
  - b) i **versamenti** per i quali si chiede la rateizzazione;
  - c) il numero di rate mensili.
3. La Direzione per i giochi di **AAMS** può concedere, entro i sette giorni successivi alla presentazione dell'istanza e previa valutazione della stessa e della sussistenza dei requisiti previsti all'articolo 2, l'autorizzazione alla rateizzazione, totale o parziale, dei **versamenti** nonché il numero delle rate concesse.
4. Almeno quindici giorni prima della scadenza della prima rata, **AAMS** comunica al **concessionario** l'importo di ciascuna di esse.

### Articolo 4

#### Perdita del beneficio della rateizzazione

1. Il **concessionario** decade dal beneficio della rateizzazione in caso di mancato pagamento anche di una sola rata.
2. In caso di decadenza:
  - a) l'intero importo ancora dovuto si considera non versato alla scadenza, anche ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
  - b) il debito non può più essere rateizzato.

3. Nel caso in cui il fideiussore non versi l'intero importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle generalità del fideiussore stesso, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, **AAMS** può procedere alla riscossione nei suoi confronti mediante iscrizione a ruolo delle somme dovute.

**Articolo 5**  
**Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo**

1. Per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, si applica l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

**Articolo 6**  
**Efficacia del provvedimento**

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle richieste di rateizzazione dei **versamenti** del **PREU** a decorrere dal periodo contabile settembre-ottobre 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 23 Aprile 2007

*f.to* **Giorgio Tino**